

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI  
Ufficio Analisi e Sviluppo Normativo  
DIREZIONE CENTRALE RISCHI  
Ufficio Tariffe

Trasmissione via mail

Classificazione D.C. Rischi

**Processo:** Aziende  
**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi  
**Attività:**  
**Tipologia:** Altro  
**Fascicolo:** Anno 2010  
**Sottofascicolo:** Obbligo assicurativo/persone assicurate  
**Chiavi di ricerca:** Lavoro occasionale accessorio  
**Altri uffici:** No  
**Minisito:** Si

## ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

### OGGETTO: Lavoro occasionale di tipo accessorio.

In occasione della formulazione di quesiti da parte delle Strutture territoriali in tema di lavoro occasionale accessorio, sono stati richiesti specifici chiarimenti in ordine alle seguenti problematiche:

#### A) Problematiche assicurative

- 1) Modalità da seguire per assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio, qualora le prestazioni siano eseguite in modo frazionato, ma ripetuto in un dato arco temporale ossia in corrispondenza dei fine settimana, a giorni alterni nella settimana od a settimane alterne nell'arco di uno o più mesi
- 2) Riconduzione del compenso di lavoro occasionale accessorio, pari a 10 Euro, alla retribuzione minima oraria ovvero alla prestazione eseguita.

#### B) Problematiche prestazioni in tema di trattazione procedurale degli eventi riguardanti il lavoro occasionale accessorio.

In particolare:

- 1) Applicabilità alla fattispecie del lavoro occasionale accessorio del comma 1 dell'art. 70 del DPR n. 1124/65 che prevede la possibilità che l'INAIL richieda al datore di lavoro di anticipare al lavoratore l'indennità per inabilità temporanea
- 2) Gestione del committente che non sia titolare di PAT, dato che la procedura GRAI prevede l'indicazione obbligatoria di un "codice di datore di lavoro" che, nella specie, non esiste
- 3) Esperibilità dell'azione di regresso ed attivazione dell'apposita "procedura Rivalse" nei confronti del committente che, non avendo effettuato la comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio, è tenuto a restituire all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate al prestatore che abbia subito un infortunio indennizzabile.

In merito a quanto esposto, si rappresenta quanto segue.

#### A) Problematiche assicurative

- 1) Per il regolare svolgimento della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione che il committente è tenuto ad effettuare all'INAIL deve essere resa prima dell'inizio della prestazione e deve indicare l'intero periodo temporale di riferimento all'interno del quale dovrà svolgersi la prestazione lavorativa accessoria ossia le date di inizio e fine della prestazione. In sintesi, la comunicazione deve indicare l'intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale accessorio del prestatore, anche se estesa a più fine settimana, giorni alterni nella settimana o settimane alterne nell'arco di più mesi. In tale ottica, non è necessario procedere a nuove comunicazioni a seguito della chiamata del lavoratore, purché, beninteso, essa avvenga all'interno del periodo già segnalato. Il committente, quindi, è tenuto ad effettuare un'unica comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio e non una pluralità di comunicazioni, coerentemente con la normativa vigente e con il principio di semplificazione.

Resta fermo che, se dovesse venire a mutare il periodo complessivo di durata della prestazione occasionale accessoria (relativamente alle date di inizio e fine), oggetto della comunicazione preventiva, il committente potrà effettuare la comunicazione di variazione, con le usuali modalità.

- 2) Il compenso, soggetto al limite di 5.000 Euro netti in ragione di anno solare per ciascun committente, si riferisce alla prestazione eseguita a titolo di lavoro occasionale accessorio<sup>1</sup>. Ai sensi dell'art. 72 del Decreto legislativo n.276/2003 e successive modificazioni, il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, periodicamente aggiornato ed è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle oggetto di lavoro accessorio<sup>2</sup> e del costo per la gestione del servizio. In attuazione di tale disposizione, il Decreto ministeriale 30 settembre 2005 ha preso in considerazione, come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese. Al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2004 nei settori appena citati è pari ad Euro 10.

E', quindi, esclusa la possibilità di ricondurre il buono per la prestazione occasionale accessoria ad una retribuzione minima oraria, in assenza di una specifica norma di riferimento. Trattasi di un compenso soggetto ad una disciplina speciale, dato che è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. Dal punto di vista retributivo, non esiste alcun riferimento normativo che correli il valore dei buoni (pari a 10,00 Euro) ad un parametro orario, e, pertanto, la determinazione del compenso è lasciata alla autonomia delle parti che potranno rapportarlo ad una unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato. Dunque per il compenso non esiste un parametro di riferimento. Tutto è rimesso all'accordo tra prestatore e committente. Eseguita la prestazione, il committente retribuirà il prestatore con un numero di buoni del valore corrispondente all'importo della prestazione concordato tra le parti. Non essendo il valore del voucher legato ad un'ora di lavoro, le parti adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l'intera prestazione. Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie.

## **B) Problematiche prestazioni.**

- 1) In relazione all'applicabilità dell'art. 70 del Testo Unico, per il quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di anticipare l'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto, si ritiene che, data la particolarità di tale tipologia di lavoro, caratterizzata appunto dal requisito della "occasionalità" e dalla non continuità del rapporto di lavoro, l'Istituto non debba esercitare la facoltà prevista al primo comma dello stesso articolo. Peraltro, ai lavoratori che effettuano le prestazioni in oggetto, è applicabile l'art. 100 T.U. che garantisce l'erogazione di acconti sulla indennità di temporanea assoluta a decorrere dal ventesimo giorno da quello dell'infortunio.

I.N.A.I.L. – Direzione Centrale Rischi – P.le G. Pastore, 6 - 00144 ROMA - Tel 06.54873617 06.54873618 – Fax 06.54873800

<sup>1</sup> Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009-2010, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare. Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale.

<sup>2</sup> Art. 70, comma 1, D. lgs. 276/2003.

2) Per quanto riguarda la riferita "problematica" relativa all'inserimento in procedura GRAI del codice identificativo del datore di lavoro per quelle fattispecie per le quali attualmente non è possibile - quale, ad esempio, il committente privato - si stanno valutando i necessari interventi di modifica da apportare alla procedura informatica.

3) L'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale del 12 marzo 2008 recita: "Il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione di cui al comma 1, e' tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'ammontare delle prestazioni liquidate".

In tale caso, non appare configurabile l'ipotesi di un regresso nei confronti del datore di lavoro, atteso che tale istituto afferisce all'ipotesi della responsabilità del datore di lavoro nel determinismo dell'evento lesivo. Non appare opportuno, pertanto, il prospettato ricorso alla procedura Rivalse per la gestione di tale fattispecie.

Per tutto quanto ciò premesso, nell'ipotesi *de quo*, la Sede dovrà invitare il soggetto indicato dalla disposizione citata a restituire le prestazioni liquidate inviando apposita diffida. In caso di inottemperanza, il caso dovrà essere segnalato all'Avvocatura di Sede per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
PRESTAZIONI

Dott.ssa Maria Ines Colombo



IL DIRETTORE CENTRALE

RISCHI  
Ing. Ester Rotoli

